



COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO CONSULTA SCUOLA ED EDUCAZIONE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2024

Sommario

ART. 1 COMPITI	pag. 3
ART. 2 COMPOSIZIONE	pag. 4
ART. 2 BIS	pag. 5
ART. 2 TER	pag. 5
ART. 3 NOMINA E DURATA IN CARICO	pag. 5
ART. 4 INSEDIAMENTO	pag. 6
ART. 5 CONVOCAZIONE	pag. 6
ART. 6 VALIDITA' DELLE SEDUTE	pag. 6
ART. 7 PRESIDENTE	pag. 6
ART. 8 VICEPRESIDENTE	pag. 7
ART. 9 SEGRETARIO	pag. 7
ART. 10 FUNZIONAMENTO	pag. 8
ART. 11 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE ED INTERVENTI ESTERNI	pag. 8
ART. 12 ONERI	pag. 8
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI	pag. 9

REGOLAMENTO CONSULTA SCUOLA ED EDUCAZIONE

PREMESSA

Il Comune di Siracusa, attraverso la costituzione della Consulta comunale scuola ed educazione, in attuazione al principio di sussidiarietà, promuove e favorisce la diffusione dell'istruzione quale elemento cardine e fondamentale per la comunità, e quale occasione di socializzazione, integrazione e aggregazione attraverso l'ampia partecipazione individuale e associativa alle scelte programmatiche in ambito scolastico, anche al fine di potenziare e migliorare le attività e i servizi erogati dal Comune a favore della collettività e degli utenti del mondo della scuola, e di contribuire, anche mediante il collegamento con il mondo universitario e formativo, alla crescita culturale e occupazionale degli studenti e alla loro educazione al decoro urbano e al rispetto dell'ambiente e alle regole del vivere civile.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e le competenze della Consulta comunale scuola ed educazione.

ART. 1 COMPITI

1. La Consulta scuola ed educazione viene istituita ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Comunale, ed è organo consultivo e propositivo per quanto riguarda le problematiche specifiche e attinenti al mondo della scuola.
2. È compito della Consulta la formulazione di proposte e pareri all'amministrazione comunale su tutte le tematiche riguardanti la scuola e l'educazione dei cittadini, allo scopo primario di contribuire al miglioramento qualitativo del servizio scolastico e degli altri attinenti al mondo scolastico nel territorio del Comune, compresi quelli di trasporto per gli studenti, della mensa scolastica, della fruizione delle biblioteche e degli altri luoghi della cultura. Settore di competenza è quello riguardante le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comunali, private e pubbliche.
3. La Consulta esercita i suoi compiti, guardando in particolare: a) alla razionale distribuzione sul territorio comunale delle istituzioni scolastiche e al dimensionamento scolastico; b) alla ripartizione delle risorse economiche del bilancio comunale in relazione alle necessità del territorio, alle istituzioni scolastiche, tenendo in particolare considerazione quelle periferiche e marginali, ricercando il miglior utilizzo delle strutture esistenti; c) agli asili nido, alle scuole comunali dell'infanzia, ai servizi educativi esistenti; d) ai trasporti scolastici, alle mense scolastiche; e) all'inclusione e agli interventi a favore degli alunni diversamente abili e stranieri; g) alla cura dei rapporti tra le istituzioni scolastiche con le strutture socio- assistenziali, con quelle culturali, con i musei, con le biblioteche, con le associazioni culturali e sportive, con le istituzioni universitarie, con le associazioni culturali; h) all'orientamento e al contrasto alla dispersione scolastica; i) all'edilizia scolastica; l) alla funzionalità e sicurezza delle strutture; m) agli aspetti di competenza comunale per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; n) all'educazione dei giovani studenti al decoro urbano e al rispetto dell'ambiente e alle regole del vivere civile.
4. I pareri e le proposte della Consulta vengono rispettivamente richiesti e trasmesse alla Commissione consiliare competente, che decide di iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. In modo particolare le proposte della Consulta, laddove siano votate favorevolmente dai suoi componenti con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei propri componenti, devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale previo esame nella Commissione Consiliare competente, che esprime parere.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea della Consulta è composta dai seguenti membri: a) 3 esperti: n. 1 Pedagogista, n. 1 psicologo, n. 1 Assistente Sociale; b) n. 1 Dirigente di Istituto Secondario di Secondo Grado, n. 1 Dirigente di Istituto Comprensivo, n. 1 Dirigente di Istituto Paritario, n. 1 Coordinatore di Asilo Nido; c) n. 1 Rappresentante dei Genitori degli Studenti di Istituto Secondario di Secondo Grado componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Rappresentante dei Genitori degli Studenti di Istituto Comprensivo componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Genitore di Studenti di Istituto Paritario, n. 1 Genitore di Bambini frequentanti gli Asili Nido; d) n. 1 Rappresentante degli Studenti di Istituto Secondario di Secondo Grado componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Studente di Istituto Paritario di Secondo Grado, n. 1 Studente di Istituto Secondario di Secondo Grado con Disabilità, n. 1 Studente di Istituto Secondario di Secondo Grado Extracomunitario; e) n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 1 Docente Curriculare, n. 1 Docente di Sostegno, n. 1 figura ASACOM in servizio.

2. Ai fini di garantire i principi di Pari Opportunità politica a ricoprire ruoli all'interno degli organismi di partecipazione, tutti i membri, con diritto di voto, di cui al comma 1 del presente articolo che compongono la Consulta in oggetto, sono eletti dal Consiglio comunale. Ogni Persona residente che intende candidarsi a una delle figure previste al comma 1 del presente articolo, deve presentare istanza presso l'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione al seguente indirizzo pec: pubblicaistruzione@comune.siracusa.legalmail.it a seguito di un avviso dello stesso Ufficio pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Siracusa e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione che si riterranno più opportuni ed efficaci entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio comunale di Siracusa; Tale avviso dovrà riportare le figure indicate alle lettere a), b), c), d), e) al comma 1 del presente articolo e allegare il Regolamento della Consulta "Scuola ed Educazione" del Comune di Siracusa; Dovrà inoltre, indicare i tempi di scadenza per la presentazione delle candidature, non inferiori ad un mese dalla sua pubblicazione e le modalità di presentazione dell'istanza, le cui dichiarazioni vanno rese ai sensi del D. P. R. 445/2000; Nella succitata istanza vanno indicate: la figura per la quale si intende avanzare la propria candidatura, la lettera di riferimento riportata al comma 1 del presente articolo e la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti; Entro quindici giorni successivi ai termini di scadenza per la presentazione delle candidature, l'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione trasmette, alla Presidenza del Consiglio comunale di Siracusa, l'elenco degli aspiranti membri della Consulta in oggetto, diviso in liste corrispondenti alle varie posizioni di cui al comma 1 del presente articolo; Acquisito l'elenco, il Presidente del Consiglio comunale provvederà, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, a calendarizzare il seguente Ordine del giorno: Elezione della consulta comunale "Scuola ed Educazione"; per l'elezione dei membri della citata Consulta, il Consiglio comunale di Siracusa durante la seduta per la quale è stato convocato, si esprime con voto segreto.

3. I membri della Consulta di cui al comma 1) restano in carica per tutto il periodo di permanenza dell'Amministrazione Comunale, salvo decadenza dovuta alla perdita dei requisiti per la nomina, a dimissioni, a decesso o a decadenza deliberata dalla Consulta a seguito di almeno tre assenze consecutive, non giustificate, ai quali subentra, per diritto, il primo dei non eletti della

stessa lista di appartenenza che in mancanza del quale si procede con nuovo avviso.

4. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso né a rimborsi spesa.
5. Hanno diritto a fare parte della Consulta Comunale tutte le persone residenti a Siracusa, che non ricoprono cariche di governo in ambito locale, regionale e nazionale.

ART. 2 BIS

Viene costituito un direttivo composto dai seguenti membri con diritto di voto, eletti dall'Assemblea della Consulta: a) 3 esperti: n. 1 Pedagogista, n. 1 psicologo, n. 1 Assistente Sociale; b) n. 1 Dirigente di Istituto Secondario di Secondo Grado, n. 1 Dirigente di Istituto Comprensivo, n. 1 Dirigente di Istituto Paritario, n. 1 Coordinatore di Asilo Nido; c) n. 1 Rappresentante dei Genitori degli Studenti di Istituto Secondario di Secondo Grado componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Rappresentante dei Genitori degli Studenti di Istituto Comprensivo componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Genitore di Studenti di Istituto Paritario, n. 1 Genitore di Bambini frequentanti gli Asili Nido; d) n. 1 Rappresentante degli Studenti di Istituto Secondario di Secondo Grado componente del Consiglio d'Istituto, n. 1 Studente di Istituto Paritario di Secondo Grado, n. 1 Studente di Istituto Secondario di Secondo Grado con Disabilità, n. 1 Studente di Istituto Secondario di Secondo Grado Extracomunitario; e) n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 1 Docente Curriculare, n. 1 Docente di Sostegno, n. 1 figura ASACOM in servizio.

ART. 2 TER

Fanno parte del Direttivo della Consulta, senza diritto di voto i seguenti o loro delegati: Il Sindaco, l'Assessore all'istruzione, Il Presidente del Consiglio Comunale, I Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e i Consiglieri Comunali appartenenti alla Commissione Consiliare competente.

ART. 3 NOMINA E DURATA IN CARICO

1. La Consulta è costituita e nominata con deliberazione della Giunta Comunale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, previo avviso, a firma del dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura, alle associazioni aventi sede sul territorio, da pubblicarsi, entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, all'Albo Pretorio on line, sul portale internet istituzionale e a mezzo manifesti murali. Contestualmente il dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura richiederà ai dirigenti scolastici di comunicare i rappresentanti di cui all'art.2, comma 1, lett. b), c) e d), ai responsabili delle scuole paritarie di comunicare i rappresentanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. g). e al Sindaco di comunicare il rappresentante di cui all'art. 2 comma 1 lett. f)
2. Il Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 1), eleggerà i tre esperti di cui all'art.2, comma 1, lett. a).
3. La Consulta, altresì, dopo la sua nomina, con deliberazione della Giunta Comunale, può sempre subire, in qualsiasi momento, sostituzione dei membri di cui all'art. 2.

4. I membri della Consulta restano in carica per tutto il periodo di permanenza del Consiglio Comunale, salvo decadenza dovuta alla perdita dei requisiti per la nomina, a dimissioni, decesso o a decadenza deliberata dalla Consulta a seguito di almeno tre assenze consecutive non giustificate. L'integrazione dei dimissionari e/o decaduti per qualsiasi motivo avverrà sempre con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

5. I componenti eletti o nominati non possono ricoprire il ruolo di componente della consulta per più di un mandato consecutivo.

ART. 4 INSEDIAMENTO

1. Dopo la costituzione e nomina della Consulta, con le modalità di cui all'art.3, nei trenta giorni successivi all'esecutività della deliberazione di Giunta Comunale, Il Sindaco o, per delega di questi, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, convocherà la riunione d'insediamento della Consulta e presiederà la riunione, durante la quale inviterà il membro più anziano per età a presiedere le operazioni di scrutinio per l'elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario con le modalità di cui agli artt.7, 8 e 9.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, o qualora lo richieda per iscritto un terzo dei membri aventi diritto di voto, o il Sindaco e/o l'Assessore competente per materia, o il Presidente del Consiglio Comunale o il Presidente della Commissione consiliare competente.

2. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, che deve pervenire ai membri con diritto di voto e a quelli facenti parte di diritto, a mezzo e mail o in qualunque altra forma che garantisca la regolare conoscenza almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'avviso di convocazione, a cura del Presidente, deve essere inviato all'ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

ART. 6 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione con un numero non inferiore a un quarto dei membri con diritto di voto, purché sia presente almeno il Presidente o il Vice Presidente.

ART. 7 PRESIDENTE

1. La Consulta è presieduta dal Presidente. Questi ha il compito di rappresentare la Consulta, convocare le assemblee e presiederle.

2. Il Presidente è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri della Consulta aventi diritto al voto, se studente che sia almeno frequentante il 5° anno scolastico, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Presidente per oltre un mandato consecutivo.

3. E' prevista, su richiesta della metà più uno dei membri aventi diritto al voto, la mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente che, con votazione a scrutinio segreto, dovrà essere approvata con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

4. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente s'intende automaticamente decaduto dall'incarico e si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni durante i quali l'incarico sarà assunto ad interim dal Vice Presidente, che dovrà anche indire e presiedere le nuove elezioni; la stessa procedura sarà attivata anche in caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente per qualsiasi motivo.

5. In caso di assenza o momentaneo impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza o momentaneo impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano di età avente diritto al voto.

ART. 8 VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri della Consulta aventi diritto al voto, se studente che sia almeno frequentante il 5° anno scolastico, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Vice Presidente per oltre un mandato consecutivo.

2. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o momentaneo impedimento.

3. Il Vice Presidente, qualora il Presidente dovesse dimettersi o decadere dalla carica per qualsiasi causa, o essere sfiduciato a seguito di approvazione di apposita mozione, assume la presidenza della Consulta e indice e presiede la nuova elezione del Presidente, da tenersi entro trenta giorni dall'evento.

ART. 9 SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto, nella prima riunione, a scrutinio segreto tra i membri della Consulta aventi diritto al voto, se studente che sia almeno frequentante il 5° anno scolastico, ad eccezione dei dirigenti scolastici, con la maggioranza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dopo la terza votazione, qualora nessuno avrà conseguito la maggioranza più uno dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti e sarà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti. Nessuno può essere eletto Segretario per più di un mandato consecutivo.

2. Il Segretario della Consulta partecipa a tutte le riunioni e stila un verbale sintetico delle stesse. E' responsabile della tenuta del registro delle sedute e collabora con il Presidente in tutte le attività proprie della Consulta.

3. Il Segretario della Consulta, dopo ogni riunione, è tenuto a trasmettere copia del verbale al Sindaco, all'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, al Presidente del Consiglio Comunale e al dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Cultura.

ART. 10 FUNZIONAMENTO

1. La Consulta, che si riunisce presso la sede comunale in locali messi a disposizione dall'amministrazione, adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Consulta non può trattare argomenti non inerenti alle materie di specifica competenza per le quali è costituita.
3. Degli argomenti trattati sarà, di volta in volta, redatto, dal Segretario, verbale riportante le posizioni emerse, le proposte definite e la votazione, con indicazione, qualora non vi sia unanimità, dei favorevoli e contrari.
4. Le risultanze delle sedute della Consulta saranno presentate all'attenzione del Sindaco e della Commissione consiliare competente e saranno poste, secondo la competenza, all'ordine del giorno della Giunta o della stessa Commissione Consiliare e successivamente ed eventualmente del Consiglio comunale, nell'ipotesi indicata al comma 5 dell'art.1.
5. La Giunta Comunale e/o il Consiglio Comunale, tramite rispettivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, potranno chiedere il parere della Consulta prima di adottare decisioni che riguardino gli argomenti di competenza e che abbiano rilevanza particolare.
6. La Consulta è tenuta a esprimere il proprio parere non più tardi di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
7. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti per le decisioni né della Giunta Comunale né del Consiglio Comunale. Degli stessi, però, deve essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

ART. 11 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE ED INTERVENTI ESTERNI

1. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Delle riunioni sarà data notizia alla cittadinanza mediante comunicazione sul portale internet del Comune.
2. E' ammesso alla sala riunione, senza diritto di voto e di parola, qualsiasi cittadino residente. In merito agli argomenti trattati, qualsiasi cittadino può far pervenire memorie scritte alla Presidenza, la quale ha l'obbligo di metterne al corrente i componenti della Consulta.

ART. 12 ONERI

L'incarico di componente della Consulta, come anche la partecipazione alle sedute e a tutte le attività previste dal presente regolamento, è totalmente gratuito, senza alcun onere finanziario, a qualsiasi titolo, a carico dell'Amministrazione comunale. Le funzioni di Segreteria vengono svolte nell'ambito delle mansioni assegnate al personale comunale e non comportano ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che l'ha approvato. Per la prima costituzione successiva all'approvazione del regolamento, la Consulta è costituita e nominata, ai sensi dell'art. 3, con deliberazione della Giunta Comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.